

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE**

In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. xxxx/2022 r.g.a.c.

TRA

O(omissis) (c.f.:), quale procuratore di se stesso elettivamente dom.to presso il suo studio al (omissis),
- ATTORE-

E

BANCA in persona del legale rappresentante pt, (c.f.: omissis), quale società incorporante della **Banca** S.p.A. rappresentata e difesa, unitamente e congiuntamente e disgiuntamente all' avv. (omissis), in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta,

- CONVENUTA-

CONCLUSIONI

La presente sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132 cpc precisando che il presente fascicolo è pervenuto al giudice solo nella fase istruttoria da precedente assegnazione al GI all'udienza del 24.02.2023, in cui il giudice ha fissato udienza di discussione orale per il 26 maggio 2023 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, concedendo al-le parti i termini per il deposito di note conclusionali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

O(omissis) ha convenuto in giudizio la **BANCA** al fine di ottenere per la cessazione del rapporto di conto corrente l'accertamento dell'illegittimità del comportamento assunto dalla Banca per aver impedito e ostacolato ogni contatto con il Dirigente per comunicazioni relative al recesso anticipato della Banca dal rapporto di conto corrente.

In fatto l'attore deduceva di essere titolare del conto corrente n.° xxxx presso la **BANCA Spa**, (omissis), censurava la condotta della Banca di aver inopinatamente operato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente, in difetto di qualsivoglia motivazione, non riscontrando le ripetute diffide del cliente intese a chiedere la restituzione delle somme giacenti sul conto corrente e le motivazioni dell' adottata decisione, che avrebbe determinato l' impossibilità di realizzare alcune operazioni.

Si è costituita la **BANCA**, la quale impugnato estensivamente l'avversa pretesa ha offerto una diversa ricostruzione ritenendo legittimo il recesso operato dal contratto di conto corrente esistente tra le parti in quanto pur essendo a tempo indeterminato era consentito il diritto di recesso senza penalità e senza spese di chiusura, previa comunicazione alla parte con effetto recettizio.

Pertanto riteneva fosse consentito alla Banca il recesso dal contratto dandone comunicazione al Cliente con preavviso di mesi 2 che, nel caso in esame aveva esercitato con nota racc.ta del 11 aprile 2022, precisando al cliente con la nota successiva del 11 maggio 2022 che ai sensi e agli effetti dell' art.8.3 titolo II (regolamento del conto corrente bancario) avendo concesso il termine di preavviso non era necessario procedere a indicare anche i motivi specifici dell' avvenuta decisione di terminare il rapporto. Per cui la Banca avendo esercitato un diritto risultante dal contratto eccepiva la carenza di interesse dell'attore ad agire con conseguente improcedibilità della domanda in quanto il conto corrente pur in costanza del recesso della Banca risultava ancora in essere.

In rito eccepiva l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex D. Lgvo 28/2010 art. 5 comma 1 bis e 4 trattandosi di un rapporto afferente al contratto bancario di conto corrente.

Nel merito eccepiva l' indeterminatezza della domanda considerato che dal tenore dell' atto di citazione non risultavano esplicitati i termini del petitum, né ave-va maggior pregio la pretesa di essere ricevuto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

in filiale anche se il rapporto che per quanto riguardava la Banca era terminato per l' esercizio del recesso consentito dalle condizioni del contratto, ciononostante il conto era rimasto comunque pendente per la presenza n.° 3 atti di pignoramenti ex art. 543 cpc, per cui la Banca era stata costretta in adempimento degli obblighi connessi ai procedimenti esecutivi di disporre l' accantonamento delle somme in favore dei creditori.

Peraltro, riferiva che le notifiche delle procedure esecutive erano intervenute nel corso dello spatium deliberandi del diritto di recesso della banca imponendo all' Istituto di lasciare ancora pendente il rapporto di conto annotando anche operazioni in entrata e in uscita come da estratto conto depositato.

La Banca concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.

All'esito della prima udienza tenutasi a trattazione scritta il GI assegnava alle parti il termine procedurale previsto per l'introduzione del procedimento della mediazione e rinviava per esame dell'istituto all' udienza del 24.02.2023. A tale udienza, non essendo stata prodotto l'esito della procedura di mediazione, fissava l'udienza di discussione orale per il giorno 26 maggio 2023 per la sentenza contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc concedendo termine per il deposito di note difensive.

oooooo

Nel merito, la domanda dell'attore come descritta in citazione e sulla base degli atti acquisiti al processo riguarda l'accertamento dell'illegittimo recesso unilaterale della Banca relativamente al conto corrente bancario n.°xxxx acceso presso la sede di **BANCA di** (omissis), e per una serie ripetuta di comportamenti della Filiale e del suo direttore intesi ad ostacolare all' utente la conoscenza dei motivi. Secondo l'attore non era giustificabile l'immotivato recesso su un conto operativo e il diniego assoluto dei vertici della Banca di ricevere il correntista per offrirgli le dovute motivazioni, gli avrebbero determinato un grave danno impedendogli anche il compimento di operazioni immobiliari finanziate da Bonus edilizi per immobili di sua proprietà.

In sede di decisione a fronte delle eccezioni tempestivamente sollevate, l'attore ha rivendicato l'esistenza di interesse ad agire per il comportamento assunto dalla Banca precisando che i pignoramenti indicati dalla Banca erano relativi alla eredità beneficiata di O(omissis) M(omissis) e/o comunque opposti e non incidenti sul saldo del conto di valore positivo.

Preliminarmente ai fini della decisione il Tribunale deve verificare l'eccezione relativa alla procedibilità della domanda prima di ogni esame del merito.

In tal senso, il Tribunale all' esito della prima udienza dopo l'implicito esame delle altre condizioni del procedimento quali la legittima instaurazione del contraddittorio ha ritenuto che essendo la domanda attinente ad un contratto bancario, quale il rapporto di conto corrente n.° 1388796, dovesse essere esperito il procedimento di mediazione ex D. lgv 28/ 2010.

In tal caso trattavasi di mediazione cosiddetta obbligatoria in quanto la normativa introdotta con il decreto legislativo 28/2010 come convertito dalla L.98/2013, prevede per questa tipologia di rapporti o materie che afferiscono ai contratti bancari, la mediazione preventiva, costituendo una condizione di procedibilità per la do-manda giudiziale, posta a carico dell'attore.

Infatti l'onere del procedimento deve ritenersi allocato presso la parte che ha maggior interesse al processo e che ha avuto il potere di iniziarlo.

Nel caso in esame, il Tribunale, anche sulla base dell'eccezione del convenuto tempestivamente sollevata, verificato che la domanda proposta dall' attore non era stata proceduta dall' esperimento o avvio del procedimento obbligatoria della mediazione ha disposto ai fini della procedibilità dell' azione e del processo, la concessione del termine per provvedervi.

In tal caso, la condizione, posta a carico della parte richiedente avrebbe ri-guardato solo l'assolvimento dell'introduzione del procedimento di mediazione e non anche del raggiungimento dell' effetto conciliativo tra le parti.

Tuttavia all' udienza disposta per esame del procedimento, il Giudice verificato che non risultava essere stata offerta prova dell'avvio del procedimento di mediazione ha rinviato la causa per la decisione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc.

Orbene dal deposito irrituale da parte dell'attore di note a verbale per l'odierna udienza (non ammissibili in quanto oltre il termine concesso a difesa alle parti) deve darsi atto però che la mediazione quale condizione di procedibilità è stata invece esperita con onere assolto dall'attore per ordine del Giudice.

Tale documento, per quanto tardivamente prodotto e tenuto conto della eccezione sollevata dalla convenuta in udienza a trattazione scritta (che invero vi aveva partecipato), determina, ipso facto la procedibilità della domanda dell'attore che ha quindi instaurato presso l'Organismo di Mediazione il procedimento inteso alla conciliazione tra le parti.

D'altronde nella mediazione *ope judicis* il termine assegnato nel corso del giudizio non ha natura perentoria, rilevando invece ai fini della condizione di procedibilità l'utile esperimento entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza accordo. (Cass. Sez. II n.° 40035 del 14 dicembre 2021). Anzi non può avere alcun pregio l'eccezione del convenuto che avendo partecipato al procedimento ha poi strategicamente dedotto anche in sede di note difensive la relativa improcedibilità della domanda per l'omesso deposito del verbale negativo da parte dell'attore, al solo fine di farne rilevare la decadenza. In difetto del documento quale da intendersi come condizione obbligatoria di procedibilità il Tribunale avrebbe dovuto inesorabilmente dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziaria e la conseguente impossibilità per il Giudice di esaminare ogni altra questione nel merito.

Pertanto, l'effetto della mancata attivazione della mediazione di cui era onerato dell'attore avrebbe determinato l'arresto del giudizio con una pronuncia in rito senza poter disporre sulle reciproche domande delle parti tra le quali risulta anche la domanda del convenuto per responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 cpc.

Invero dato atto dell'avvenuto superamento della condizione di procedibilità dell'azione da parte dell'attore resta da esaminare il merito della domanda.

Le doglianze dell'attore non possono ritenersi sufficientemente provate circa l'esistenza del danno effettivamente subito a causa dell'esercizio del diritto di recesso che la parte convenuta considera legittimo per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1845 3° comma cpc e dell'art. 8 del contratto di conto corrente come depositato nel fascicolo della convenuta.

Infatti, l'attore non ha fornito alcuna prova del danno residuo per l'intervenuta "chiusura" del conto per l'esercizio del diritto di recesso esercitato dalla Banca né per il difetto delle motivazioni ricevute né per non essere stato ricevuto dal Dirigente, nonostante i reiterati inviti.

Anzi a fronte della circostanza eccepita dalla convenuta che il conto risultasse ancora in essere in quanto in corso dello *spatium deliberandi* risultavano iscritti pignoramenti presso terzi, l'attore non ha contestato che il conto pur in costanza di recesso fosse ancora operativo riferendo in sede di discussione orale, all'odierna udienza e nella doppia veste di procuratore di se stesso, di aver proceduto a prelevare dal conto somme giacenti.

Resta invece da esaminare il comportamento assunto dalla Banca di recesso dal contratto che seppur regolare in quanto tempestivamente comunicato e con la concessione del termine al cliente (come da comunicazione formalmente recapitata all'attore con effetto recettizio) onde consentire al correntista di adottare rimedi quale anche il trasferimento delle somme giacenti presso altro Istituto, resta privo di valide giustificazioni che anche in questa sede non sono state fornite.

Infatti l'esercizio legittimo del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente per quanto esercitato validamente ai sensi del 3° comma di cui all'art. 1845 cc presuppone, in rapporto anche con il 1° comma della norma, l'esistenza di una giusta causa. (cfr comma 1).

Su tale presupposto normativo anche il riferito contratto di conto corrente all'art. 5 prevede che la facoltà della Banca di recedere dal contratto (qualsiasi qualifica rivesta il Cliente) se sia stata quanto meno formalmente giustificata. (cfr contratto di conto corrente fascicolo della convenuta, art 5).

Il rispetto del procedimento di recesso adottato dalla banca con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 8 del citato contratto che possono ritenersi provate con l'esibizione in giudizio della comunicazione rivolta al cliente con effetto recettizio non giustificano sotto il profilo del comportamento di buona fede e obbligo di correttezza il provvedimento assunto in tale circostanza dalla Banca.

E' chiaro che il comportamento della Banca deve essere valutato con minor rigore considerato che poi a fronte della procedura di recesso azionata, in corso del rapporto, ha poi ritenuto di non provvedervi in fatto per l'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul conto dell'attore che hanno reso impossibile la chiusura.

Pertanto sotto tale profilo va certamente dichiarato che il recesso operato dall'Istituto non risulta motivato in espressa violazione della medesima norma contrattuale.

Tuttavia, per la liquidazione del danno di cui si duole l'attore e in difetto del raggiungimento di una prova in tal senso, il Giudice non può che rigettare la domanda se la stessa non è stata offerta salvo con

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

l' articolazione di capi di prova orali che implicitamente il Tribunale ha considerato inammissibili perché in contrasto con quanto emerso invece dalla documentazione prodotta dalle parti.

Né vi può supplire con una liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. che ha natura sussidiaria e non sostitutiva, presupponendo l' esistenza di un danno oggettiva-mente accertato ed attribuendo al giudice di merito la facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l' ammontare del danno solo quando l' impossibilità di stima esatta sia oggettiva ed incolpevole. Pertanto, il giudice di me-rito può liquidare equitativamente il danno, in quanto abbia previamente accertato l' esistenza del danno stesso, indicando le ragioni del proprio convincimento. (cass. Civ 26051/2020).

D' altronde sarebbe contrastante per il Tribunale disporre la condanna della Banca al risarcimento dei danni solo per omessa comunicazione dei motivi del recesso dando atto contestualmente della operatività ancora del conto corrente, come non contestata dall' attore e risultante *per tabulas* dalla produzione di estratti conto.

Pertanto allo stato deve dichiararsi la domanda dell' attore non sufficientemente provata in ordine ai danni lamentati a seguito della comunicazione del recesso operato dalla Banca, in difetto di motivi, rilevando tuttavia che il rapporto di conto corrente è ancora operante come risultate dagli atti e non contestato dall' attore.

Allo stato sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese e competenze di lite tra le parti di causa.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' attore, O(omissis) quale procuratore di sé stesso contro la **BANCA spa**,

-rigetta la domanda perché non provata,

-compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli li 26.05.2023

Verbale e sentenza depositati alle ore 16.16

Il Giudice Onorario
Maria Corvino